

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina l'entrata, il transito aeroportuale e il rilascio del visto agli stranieri.

² La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni derogatorie.

³ Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'allegato 1.

Art. 2 Definizioni

Si intende per:

- a. *soggiorno di breve durata*: un soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
- b. *soggiorno di lunga durata*: un soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
- c. *transito aeroportuale*: il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stati Schengen);

RS

¹ RS 142.20

- d. *visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C)*: un documento sotto forma di vignetta rilasciato da uno Stato Schengen che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:
1. *uniforme*: valido per l'intero territorio degli Stati Schengen;
 2. *con validità territoriale limitata*: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen.
- e. *visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A)*: un documento sotto forma di vignetta rilasciato da uno Stato Schengen che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:
3. *uniforme*: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen;
 4. *con validità territoriale limitata*: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
- f. *visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D)*: un documento sotto forma di vignetta rilasciato da uno Stato Schengen che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata.

Sezione 2: Disposizioni concernenti l'entrata e il transito aeroportuale

Art. 3 Condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata

¹ Le condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)².

² I mezzi di sussistenza di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno nello spazio Schengen non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale.

² Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

³ A dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti sono ammessi (art. 14–18):

- a. denaro contante;
- b. depositi in banca;
- c. una dichiarazione di garanzia; o
- d. altre garanzie.

⁴ Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 25 del codice dei visti³), autorizzare l'entrata per un soggiorno di breve durata ai cittadini di Paesi terzi che:

- a. non soddisfano una o più condizioni d'entrata (art. 6 par. 5 lett. a e c del codice frontiere Schengen); o
- b. sono stati oggetto di un'opposizione di uno o più Stati Schengen nel quadro della consultazione Schengen (art. 22 codice dei visti).

⁵ Il visto per l'entrata conformemente al capoverso 4 è rilasciato con validità territoriale limitata.

Art. 4 Condizioni d'entrata per un soggiorno di lunga durata

¹ Per un soggiorno di lunga durata, gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen⁴, anche le seguenti condizioni d'entrata:

- a. devono, all'occorrenza, essere in possesso di un visto per soggiorni di lunga durata secondo l'articolo 9;
- b. devono adempiere le condizioni d'ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.

² In casi umanitari debitamente giustificati, le persone che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere autorizzate a entrare in Svizzera. Ciò è il caso in particolare se la loro vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza.

³ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

Art. 5 Condizioni per il transito aeroportuale

Per un transito aeroportuale, gli stranieri devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a. essere titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto ai sensi dell'articolo 6;
- b. all'occorrenza, aver ottenuto un visto di transito aeroportuale secondo l'articolo 10;
- c. disporre dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;
- d. possedere un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione;
- e. non essere segnalati nel SIS o nelle banche dati nazionali svizzere ai fini della non ammissione;
- f. non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali della Svizzera.

Art. 6 Documento di viaggio

¹ Per entrare in Svizzera per un soggiorno di breve o lunga durata o per un transito aeroportuale, gli stranieri devono essere provvisti di un documento di viaggio valido e riconosciuto dalla Svizzera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

² Un documento di viaggio è valido se soddisfa i requisiti seguenti (art. 6 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen⁵):

- a. la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri; in casi di emergenza debitamente giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;
- b. è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.

³ Un documento di viaggio è riconosciuto dalla SEM se soddisfa i requisiti seguenti:

- a. attesta l'identità del titolare e la sua appartenenza allo Stato o all'entità o autorità territoriale che l'ha rilasciato;
- b. è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera, da un'entità o autorità territoriale riconosciuta dalla Svizzera o da un'organizzazione internazionale riconosciuta dalla Svizzera;
- c. lo Stato oppure l'entità o autorità territoriale che l'ha rilasciato garantisce in qualsiasi momento il ritorno dei suoi cittadini;

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

- d. reca gli elementi di sicurezza richiesti conformemente alle specifiche internazionali; è in particolare applicabile l'allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 1944⁶ relativa all'aviazione civile internazionale.

⁴ In casi debitamente giustificati, la SEM può riconoscere documenti di viaggio che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 3. Tale è il caso in particolare dei documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato di rilascio ma che hanno diritto di soggiornare legalmente sul suo territorio.

Art. 7 Deroghe all'obbligo del documento di viaggio

In casi motivati, in particolare per motivi umanitari o di interesse nazionale, la SEM può autorizzare deroghe all'obbligo di possedere un documento di viaggio.

Art. 8 Obbligo del visto per soggiorni di breve durata

¹ I cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001⁷ sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

² In deroga al capoverso 1, le persone seguenti sono esentate dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata:

- a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (art. 6 par. 1 lett. b e art. 39 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen)⁸;
- b. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale valido della Bolivia, del Marocco e degli altri Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi bilaterali o multilaterali in materia;
- c. i piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio conformemente all'allegato VII numero 2 del codice frontiere Schengen;
- d. i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite valido;
- e. gli scolari di uno Stato non membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) domiciliati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, purché i loro nomi figurino sull'elenco degli

⁶ RS 0.748.0.

⁷ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 mar 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/372, GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 1.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

scolari rilasciato o autenticato dall'autorità competente dello Stato interessato, conformemente alla decisione 94/795/GAI⁹;

- f. i titolari di un documento di viaggio per rifugiati valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS conformemente all'Accordo del 15 ottobre 1946¹⁰ concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i rifugiati o conformemente alla Convenzione del 28 luglio 1951¹¹ sullo status dei rifugiati, purché soggiornino in detto Stato;
- g. i titolari di un documento di viaggio per apolidi valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS conformemente alla Convenzione del 28 settembre 1954¹² relativa allo status degli apolidi, purché soggiornino in detto Stato.

³ I cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e i gruppi di cittadini britannici di cui al punto 3 di tale allegato non sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

⁴ In deroga al capoverso 3, ai soggiorni con attività lucrativa si applicano le regole seguenti:

- a. i cittadini degli Stati e delle entità o autorità territoriali elencati nell'allegato 2 sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell'attività;
- b. i cittadini degli Stati e delle entità o autorità territoriali elencati nell'allegato 3 sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata se svolgono un'attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile. Se svolgono un'attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica, queste persone sono soggette all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell'attività;
- c. i cittadini britannici che non siano cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (British Overseas Territories Citizens, British Overseas Citizens, British Subjects e British Protected Persons) sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata se svolgono un'attività lu-

⁹ Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'art. K.3, par. 2, lett. b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro, GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.

¹⁰ RS **0.142.37**

¹¹ RS **0.142.30**

¹² RS **0.142.40**

crativa di oltre otto giorni per anno civile. Se svolgono un'attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica, sono soggetti all'obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell'attività.

⁵ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) adegua l'allegato 3 non appena la Svizzera è informata in merito alla conclusione di un accordo in materia di esenzione dall'obbligo del visto tra l'UE e uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.

Art. 9 Obbligo del visto per soggiorni di lunga durata

¹ I cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di lunga durata.

² In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall'obbligo del visto per soggiorni di lunga durata: Andorra, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, San Marino e Singapore.

Art. 10 Obbligo del visto di transito aeroportuale

¹ I passeggeri di aeromobili sono esentati dall'obbligo del visto di transito aeroportuale se soddisfano le condizioni dell'articolo 5 lettere a, c–f della presente ordinanza.

² In deroga al capoverso 1, sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale:

- a. i cittadini degli Stati elencati sulla lista dell'allegato IV del codice dei visti¹³ (art. 3 par. 1 del codice dei visti);
- b. i cittadini degli Stati elencati nell'allegato 4 per i quali il DFGP ha introdotto un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito (art. 3 par. 2 del codice dei visti).

³ Il DFGP ha la facoltà di adeguare periodicamente l'allegato 4 previo esame della situazione migratoria.

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 8.

⁴ In virtù dell'articolo 3 paragrafo 5 del codice dei visti, le seguenti persone sono esentate dall'obbligo del visto:

- a. i titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS;
- b. i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS, in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d'America, secondo la lista figurante nell'allegato V del codice dei visti;
- c. i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS, in possesso di un visto valido per uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America. La presente esenzione dall'obbligo del visto è applicabile soltanto se, scaduto il visto, i predetti cittadini rientrano nel loro Paese partendo dallo Stato che ha rilasciato il visto;
- d. i familiari di cittadini di un Paese membro dell'UE di cui all'articolo 3 dell'allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
- e. i titolari di un passaporto diplomatico valido e riconosciuto rilasciato da uno degli Stati menzionati nel capoverso 2;
- f. i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente alla convenzione del 7 dicembre 1944¹⁵ relativa all'aviazione civile internazionale.

Sezione 3: Visto per soggiorni di breve durata e visto di transito aeroportuale

Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata

Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:

- a. soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;
- b. entrata in Svizzera conformemente all'articolo 3 capoverso 4.

¹⁴ RS 0.142.112.681

¹⁵ RS 0.748.0

Art. 12 Applicazione delle disposizioni del codice dei visti

¹ Le procedure e condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e dei visti di transito aeroportuale sono rette dalle disposizioni del titolo III del codice dei visti¹⁶ (art. 4–36).

² Tali disposizioni sono completate dagli articoli 13–19 della presente ordinanza.

Art. 13 Impronte digitali

¹ Le impronte digitali dei richiedenti di un visto per soggiorni di breve durata sono rilevate conformemente all'ordinanza VIS del 18 dicembre 2013¹⁷.

² Possono essere utilizzate per stabilire l'identità del richiedente conformemente all'articolo 102 capoverso 1 LStr.

Art. 14 Dichiarazione di garanzia

¹ L'autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 3 cpv. 2). Se la persona fisica è coniugata, occorre il consenso scritto del coniuge. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.

² Per gli stranieri che non possono appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone¹⁸, la dichiarazione di garanzia può essere richiesta dai competenti organi di controllo alla frontiera.

³ Possono farsi garanti:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio (art. 33 e 34 LStr) o di una carta di legittimazione del DFAE (art. 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007¹⁹ sullo Stato ospite);
- c. le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.

¹⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

¹⁷ RS 142.512

¹⁸ RS 0.142.112.681

¹⁹ RS 192.121

Art. 15 Portata della garanzia

¹ La dichiarazione di garanzia copre le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero nello spazio Schengen cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche.

² La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

³ L'obbligo ha effetto a decorrere dalla data d'entrata nello spazio Schengen e si estingue dodici mesi dopo tale data.

⁴ Le spese scoperte occasionate nel periodo in cui vige tale obbligo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.

⁵ L'importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.

Art. 16 Procedura di dichiarazione di garanzia

¹ L'autorità cantonale o comunale competente controlla la dichiarazione di garanzia.

² Può, in singoli casi giustificati, fornire informazioni relative alla dichiarazione di garanzia alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.

Art. 17 Assicurazione sanitaria di viaggio

¹ Chiunque sollecita un visto per soggiorni di breve durata deve dimostrare di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio ai sensi dell'articolo 15 del codice dei visti²⁰.

² Sono esentati dall'obbligo di stipulare un'assicurazione sanitaria di viaggio:

- a. le persone la cui situazione professionale lascia presumere una copertura assicurativa adeguata (art. 15 par. 6 codice dei visti);
- b. i titolari di un passaporto diplomatico (art. 15 par. 7 codice dei visti).

³ Alla frontiera è possibile rinunciare a esigere un'assicurazione sanitaria ove non sia ragionevolmente possibile stipularne una oppure in presenza di motivi umanitari.

Art. 18 Altre garanzie

Gli stranieri possono, d'intesa con l'autorità competente per il rilascio dei permessi, produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 3 cpv. 2).

²⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

Art. 19 Emolumento di visto

Per il trattamento di una domanda di visto per soggiorni di breve durata o di visto di transito aeroportuale è percepito un emolumento conformemente all'articolo 16 del codice dei visti²¹ e all'ordinanza del 24 ottobre 2007²² sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEmol-LStr).

Art. 20 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto
(art. 98b LStr)

¹ Il DFAE e la SEM si accertano che la delega di compiti sia limitata a prestatori di servizi esterni che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.

² Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere taluni compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all'articolo 43 paragrafo 2 e all'allegato X del codice dei visti²³.

³ Spetta al DFAE:

- a. verificare la solvenza e l'affidabilità dei prestatori di servizi incaricati;
- b. verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabilite nella convenzione di cui al capoverso 2;
- c. controllare l'attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conformemente all'articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti;
- d. formare il prestatore di servizi esterno affinché abbia le conoscenze necessarie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti;
- e. garantire che i dati trasferiti alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell'articolo 44 del codice dei visti.

⁴ Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione.

⁵ Per i loro servizi, i prestatori di servizi esterni possono fatturare spese che oltrepassano gli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto secondo il principio della copertura delle spese effettive. Conformemente all'articolo 17 paragrafo 4 del codice dei visti, l'emolumento prelevato non deve superare la metà dell'emolumento di visto.

²¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

²² RS 142.209

²³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

⁶ Conformemente all'articolo 42 del codice dei visti, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere alcuni o tutti i compiti di cui all'articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti.

Sezione 4: Visto per soggiorni di lunga durata

Art. 21 Rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata

Un visto per soggiorni di lunga durata è rilasciato nei casi seguenti:

- a. ritorno in Svizzera dopo un viaggio all'estero (art. 7 dell'ordinanza del 14 novembre 2012²⁴ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, ODV);
- b. soggiorno in Svizzera ai sensi degli articoli 10 capoverso 2 e 11 capoverso 2 LStr;
- c. entrata in Svizzera ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2;
- d. perdita di una carta di soggiorno.

Art. 22 Competenza territoriale consolare

¹ Gli stranieri devono in linea di principio depositare le loro domande di visto per soggiorni di lunga durata presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio all'estero.

² Le autorità cantonali di migrazione possono tuttavia consentire deroghe a favore degli stranieri tenuti a spostarsi di frequente e a brevissimo termine, come gli impiegati di società internazionali, gli artisti, gli sportivi o altri professionisti.

³ Una rappresentanza può accettare una domanda di uno straniero che non risiede nel proprio circondario consolare se reputa pertinenti i motivi per i quali lo straniero non ha depositato la sua domanda presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio.

Art. 23 Comparizione personale

¹ Gli stranieri non sono in linea di principio tenuti a presentarsi di persona alla rappresentanza per sottoporre le proprie domande.

² La SEM può esigere la comparizione personale dei richiedenti specialmente a scopo di identificazione o per altre verifiche.

³ Nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 2, la comparizione personale è obbligatoria.

²⁴ RS 143.5

Art. 24 Documenti da allegare alla domanda di visto per soggiorni di lunga durata

La SEM stabilisce quali documenti gli stranieri devono allegare alla propria domanda di visto per soggiorni di lunga durata.

Art. 25 Emolumento di visto

Per il trattamento di una domanda di visto per soggiorni di lunga durata è percepito un emolumento conformemente all'OEmol-LStr²⁵.

Art. 26 Impronte digitali

¹ Le impronte digitali dei richiedenti di un visto per soggiorni di lunga durata non sono rilevate.

² In deroga al capoverso 1, le impronte digitali possono essere rilevate per accertare l'identità del richiedente conformemente all'articolo 102 capoverso 1 LStr.

³ Nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 2, il rilevamento delle impronte digitali ha luogo sistematicamente.

Art. 27 Periodo di validità dei visti per soggiorni di lunga durata

¹ I visti per soggiorni di lunga durata hanno un periodo di validità massimo di 90 giorni.

² In deroga al capoverso 1 e conformemente all'articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen²⁶, un visto per soggiorni di lunga durata con un periodo di validità di 120 giorni può essere rilasciato agli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a. dell'ordinanza del 24 ottobre 2007²⁷ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA).

²⁵ RS 142.209

²⁶ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giu. 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU L 239 del 22.09.2000 pag. 19.

²⁷ RS 142.201

Sezione 5: Procedura alla frontiera

Art. 28 Attraversamento della frontiera

Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen²⁸. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 18 marzo 2005²⁹ sulle dogane e le pertinenti disposizioni d'esecuzione.

Art. 29 Frontiere esterne Schengen

¹ La SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

² I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell'entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono disciplinate dall'articolo 8 e dall'allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen³⁰.

³ L'entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell'area d'atterraggio.

Art. 30 Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne

¹ Se sono adempiute le condizioni previste all'articolo 25 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen³¹, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.

² In casi urgenti il DFGP ordina a breve termine le misure immediate necessarie per reintrodurre i controlli alle frontiere. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.

³ Il Corpo delle guardie di confine procede ai controlli alle frontiere interne d'intesa con i Cantoni di confine.

Art. 31 Competenza per il controllo delle persone

¹ Il DFGP disciplina l'esecuzione dei controlli delle persone alle frontiere interne ed esterne.

² Il Corpo delle guardie di confine svolge il controllo delle persone alla frontiera. Il Corpo delle guardie di confine esercita tale attività nel quadro delle sue mansioni

²⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

²⁹ RS **631.0**

³⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

³¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

ordinarie o in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStr e art. 97 della legge del 18 marzo 2005³² sulle dogane).

³ La SEM può abilitare gli organi di controllo alla frontiera a emanare e notificare il rifiuto d'entrata giusta l'articolo 65 capoverso 2 LStr.

⁴ I Cantoni possono abilitare il Corpo delle guardie di confine a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui all'articolo 64 capoverso 1 lettere a e b LStr.

Sezione 6: Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo

Art. 32 Portata dell'obbligo di diligenza

¹ Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di trasporto aereo secondo l'articolo 92 capoverso 1 LStr:

- a. la debita oculatezza nel selezionare, formare e sorvegliare il personale;
- b. l'organizzazione richiesta per i controlli di registrazione e d'imbarco e l'approntamento dell'infrastruttura tecnica richiesta.

² I provvedimenti di cui al capoverso 1 mirano a garantire l'esecuzione delle operazioni seguenti:

- a. controllare prima della partenza se i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti sono validi e riconosciuti;
- b. identificare i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno la cui contraffazione o falsificazione può essere riconosciuta da una persona che ha ricevuto una formazione adeguata e dotata di una facoltà visiva media;
- c. identificare un documento di viaggio, visto o titolo di soggiorno manifestamente non appartenente al passeggero;
- d. determinare i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati in base al timbro sul documento di viaggio.

³ La SEM può esigere dall'impresa di trasporto aereo ulteriori provvedimenti se:

- a. determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione; o
- b. è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.

⁴ Per ulteriore provvedimento si intende in particolare la produzione di copie di documenti di viaggio, di visti o di titoli di soggiorno prima della partenza.

Art. 33 Modalità di cooperazione

¹ Le modalità di cooperazione ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 LStr comprendono segnatamente:

- a. la collaborazione della SEM alla formazione e al perfezionamento professionali nell'ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi tesi a impedire l'entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di viaggio richiesti;
- b. la consulenza della SEM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti;
- c. l'esecuzione della procedura di respingimento nonché l'adempimento da parte dell'impresa di trasporto aereo dei propri obblighi di assistenza e di rimpatrio nei confronti dei passeggeri cui è negato l'ingresso o il transito;
- d. la collaborazione tra le imprese di trasporto aereo e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

² Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui all'articolo 94 capoverso 2 lettera b LStr, la SEM si assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri secondo l'articolo 93 LStr.

Sezione 7: Autorità competenti

Art. 34 SEM

¹ La competenza di autorizzare o rifiutare l'entrata in Svizzera spetta alla SEM. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l'articolo 37, come pure quelle delle autorità cantonali secondo l'articolo 38.

² La competenza di autorizzare l'entrata in Svizzera delle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2 spetta alla SEM.

³ La SEM è competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali, e specialmente per le mansioni seguenti:

- a. emanare direttive in materia di visti e di controllo alle frontiere, nella misura in cui esse non rientrano nella regolamentazione europea;

- b. emanare direttive sul ritiro di documenti di viaggio, documenti d'identità e documenti giustificativi falsi o falsificati o per i quali sussistono indizi concreti di un utilizzo abusivo;
- c. allestire rapporti sull'immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti, il controllo alle frontiere esterne Schengen e le misure sostitutive nazionali alle frontiere interne, collaborando a tal fine con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate;
- d. collaborare alla formazione e al perfezionamento professionali dei funzionari incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- e. allestire rapporti sui visti rilasciati e rifiutati nonché statistiche in materia di visti.

Art. 35 Rappresentanze all'estero

Le rappresentanze all'estero rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata a nome delle autorità competenti, ossia la SEM, il DFAE e i Cantoni.

Art. 36 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata alle frontiere esterne

Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata a nome delle autorità competenti, ossia la SEM, il DFAE e i Cantoni nel quadro degli articoli 34–36 del codice dei visti.³³

Art. 37 DFAE

¹ Al DFAE spetta la competenza di autorizzare o rifiutare l'entrata in Svizzera delle persone seguenti:

- a. persone che, in ragione della loro posizione politica, sono suscettibili di influire sulle relazioni internazionali della Svizzera;
- b. titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera;
- c. persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale o conformemente all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007³⁴ sullo Stato ospite.

³³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 cpv. 4.

³⁴ RS 192.12

² Il DFAE è competente per le proroghe dei visti per soggiorni di breve durata e di transito aeroportuale rilasciati in virtù del capoverso 1.

³ Il DFAE emana le istruzioni in materia di visti rientranti nel proprio ambito di competenza.

Art. 38 Autorità cantonali di migrazione

¹ Alle autorità cantonali di migrazione spetta la competenza in materia di rilascio dei visti quando il soggiorno è soggetto a permesso.

² Alle autorità cantonali di migrazione spetta la competenza di prorogare i visti per soggiorni di breve durata a nome della SEM e del DFAE.

Art. 39 Sorveglianza

¹ Il DFAE e il DFGP sorvegliano l'esecuzione delle disposizioni sul visto.

² Il DFGP sorveglia l'esecuzione delle altre disposizioni in materia d'entrata.

Sezione 8: Collaborazione tra le autorità

Art. 40 Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto

¹ Il DFAE e la SEM sottopongono per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente:

- a. all'Ufficio federale di polizia;
- b. alla Segreteria di Stato dell'economia;
- c. all'Amministrazione federale delle finanze;
- d. alle autorità cantonali degli stranieri;
- e. al Servizio delle attività informative della Confederazione.

² Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 22 codice dei visti³⁵), la competente rappresentanza all'estero trasmette la domanda di visto alla SEM. Questa provvede alla trasmissione all'autorità estera competente. La procedura è retta dall'articolo 22 del codice dei visti.

³ Nei casi previsti dagli articoli 31 e 34 del codice dei visti, la SEM informa gli altri Stati Schengen.

³⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

Art. 41 Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto

¹ La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen è retta dagli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice dei visti³⁶. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.

² D'intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.

Art. 42 Collaborazione consolare *in loco*

La collaborazione fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dall'articolo 48 del codice dei visti³⁷.

Art. 43 Collaborazione fra le autorità svizzere

Le autorità federali e cantonali preposte all'esecuzione delle disposizioni sull'entrata lavorano in stretto contatto tra di loro.

**Sezione 9:
Controllo automatizzato alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti****Art. 44** Controllo di frontiera automatizzato

¹ Per semplificare il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono applicare una procedura automatizzata per il controllo alla frontiera.

² In caso di controllo di frontiera automatizzato:

- a. i dati biometrici dei partecipanti registrati nel passaporto biometrico o su una carta per partecipanti sono confrontati con le caratteristiche biometriche dell'interessato al momento dell'entrata in Svizzera e della partenza dalla Svizzera;
- b. i dati personali dei partecipanti sono controllati mediante il sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016³⁸ conformemente all'ordinanza dell'8 marzo 2013³⁹ sulla

³⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

³⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 4.

³⁸ RS 361.0

³⁹ RS 362.0.

parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE.

³ Se la persona interessata è iscritta nel RIPOL o nel SIS, l'entrata o la partenza nel punto di controllo automatizzato non è autorizzata. Le iscrizioni nel RIPOL o nel SIS devono essere notificate alle autorità competenti per il controllo alla frontiera tramite misure tecniche adeguate.

Art. 45 Partecipazione al controllo di frontiera automatizzato

¹ Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato esclusivamente le persone che:

- a. possiedono la cittadinanza svizzera o che possono appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone⁴⁰;
- b. sono maggiorenni;
- c. possiedono un passaporto valido che non è iscritto né nel RIPOL né nel SIS; e
- d. non sono segnalate né nel RIPOL né nel SIS e non sono oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁴¹ oppure dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴².

² La partecipazione al controllo di frontiera automatizzato richiede una previa registrazione nel sistema d'informazione di cui all'articolo 46; i titolari di un passaporto biometrico sono esentati da detto obbligo.

³ Le autorità competenti per il controllo alla frontiera comunicano le modalità di partecipazione alle persone desiderose di prendere parte al controllo di frontiera automatizzato.

Art. 46 Carta per partecipanti

¹ Le persone registrate nel sistema d'informazione di cui all'articolo 47 ricevono una carta per partecipanti al controllo di frontiera automatizzato.

² Ai fini del rilascio della carta per partecipanti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono rilevare i dati biometrici seguenti:

- a. impronte digitali;
- b. immagini facciali.

⁴⁰ RS 0.142.112.681

⁴¹ RS 311.0

⁴² RS 321.0

³ Nessun dato biometrico è conservato una volta che i dati sono stati registrati sulla carta.

⁴ Il contenuto del microchip dev'essere reso sicuro con misure appropriate.

Art. 47 Sistema d'informazione

¹ Le autorità competenti per il controllo alla frontiera gestiscono un sistema d'informazione per l'elaborazione dei dati personali registrati in vista del controllo di frontiera automatizzato.

² I dati seguenti possono essere trattati nel sistema d'informazione:

- a. cognome;
- b. cognome d'affinità;
- c. nome;
- d. sesso;
- e. data e luogo di nascita;
- f. cittadinanza;
- g. stato civile;
- h. indirizzo;
- i. tipo, numero e data di scadenza del passaporto;
- j. data di registrazione;
- k. abilitazione a partecipare al controllo di frontiera automatizzato.

³ Il sistema d'informazione comprende anche un verbale con i risultati dell'esame delle condizioni di partecipazione effettuato al momento della registrazione.

⁴ Le persone che si fanno registrare per partecipare al controllo di frontiera automatizzato devono dare il loro accordo scritto affinché i loro dati personali possano essere trattati. Prima della registrazione devono essere informate in merito al detentore del sistema d'informazione, alla finalità del trattamento dei dati e alle diverse categorie di destinatari di tali dati.

Art. 48 Comunicazione di dati

¹ I dati registrati nel sistema d'informazione riguardanti una persona iscritta o il cui passaporto è iscritto nel RIPOL o nel SIS possono essere comunicati all'autorità che ha fatto la segnalazione.

² Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono informare la società aeroportuale o un terzo da essa incaricato sulle persone registrate nel sistema d'informazione in virtù dell'articolo 47.

Art. 49 Responsabilità e cancellazione dei dati

¹ Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili del sistema d'informazione e del trattamento dei dati personali.

² I dati personali registrati nel sistema sono cancellati immediatamente se:

- a. l'interessato ritira la propria partecipazione al controllo di frontiera automatizzato;
- b. risulta a posteriori che le condizioni di partecipazione di cui all'articolo 45 capoverso 1 non sono più adempiute.

³ I dati inesatti devono essere rettificati d'ufficio.

Art. 50 Diritti degli interessati

¹ Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, i diritti degli interessati, segnatamente quelli d'accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

² Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la legge federale del 19 giugno 1992⁴³ sulla protezione dei dati (LPD).

³ Una persona interessata che intenda far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta alle autorità competenti per il controllo alla frontiera.

Art. 51 Sicurezza dei dati

¹ Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, la sicurezza dei dati è retta dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

² Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, la sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁴⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalle disposizioni relative alla sicurezza informatica previste dall'ordinanza del

⁴³ RS 235.1

⁴⁴ RS 235.11

9 dicembre 2011⁴⁵ sull'informatica nell'Amministrazione federale, nonché dalle raccomandazioni dell'Unità di strategia informatica della Confederazione.

³ Le autorità competenti adottano, nei loro rispettivi ambiti, le misure organizzative e tecniche atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali.

Art. 52 Statistica e analisi dei dati

¹ Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, il trattamento dei dati contenuti nel sistema d'informazione è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

² Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la LPD⁴⁶.

³ I dati devono essere trattati in modo da impedire l'identificazione dell'interessato.

Sezione 10: Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

Art. 53 Sistema di riconoscimento facciale

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono utilizzare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l'articolo 103 capoverso 1 LStr. Il sistema funziona secondo un principio biometrico che consente di misurare i lineamenti delle persone che arrivano all'aeroporto.

Art. 54 Dati contenuti nel sistema

¹ Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti:

- a. un'immagine statica del viso (immagine primaria);
- b. cognomi, nomi e pseudonimi della persona in questione;
- c. data di nascita;
- d. sesso;
- e. cittadinanza;
- f. aeroporto di partenza;
- g. riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;

⁴⁵ RS 172.010.58

⁴⁶ RS 235.1

h. luogo, data e ora del rilevamento.

² Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica del viso e memorizza i dati biometrici ottenuti.

³ I dati di cui al capoverso 1 lettere a–f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni della persona in questione.

Art. 55 Condizioni per il rilevamento dei dati

Il sistema di riconoscimento facciale può essere utilizzato quando una persona che giunge in Svizzera per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 56 Condizioni per interrogare il sistema

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l'identità o la provenienza di una persona che:

- a. nella zona di transito dell'aeroporto, viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d'asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e
- b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.

Art. 57 Procedura per interrogare il sistema

¹ Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 55 e 56, viene acquisita un'immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

² Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all'articolo 54 capoverso 1.

Art. 58 Comunicazione dei dati ad altri enti

I dati di cui all'articolo 54 capoverso 1 possono, in determinati casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d'asilo o d'allontanamento:

- a. SEM;
- b. autorità cantonali degli stranieri;
- c. rappresentanze all'estero.

Art. 59 Cancellazione dei dati

¹ I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro 30 giorni.

² I dati necessari nel quadro di una procedura pendente in materia di diritto penale o di una procedura pendente in materia di diritto d'asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere.

³ L'immagine statica e i dati biometrici destinati al confronto con l'immagine primaria vanno cancellati immediatamente dopo la consultazione dei dati.

Art. 60 Responsabilità

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della legalità del trattamento dei dati personali.

Art. 61 Diritti degli interessati, sicurezza dei dati, statistiche e analisi

Gli articoli 49 capoverso 3 e 50–52 si applicano per analogia ai diritti degli interessati, alla sicurezza dei dati, alle statistiche e all'analisi dei dati.

Sezione 11: Consulenti in materia di documenti**Art. 62** Accordi sull'impiego di consulenti in materia di documenti

¹ Il DFGP, d'intesa con il DFAE, con il Dipartimento federale delle finanze e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l'impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStr).

² Negli accordi di cui al capoverso 1 si dovranno stabilire segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell'altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto.

Art. 63 Collaborazione

La SEM, le autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione e in particolare:

- a. le modalità per il distacco dei consulenti svizzeri in materia di documenti;
- b. la ripartizione delle spese per l'impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti;

- c. le modalità dell'impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti.

Art. 64 Impiego all'estero di consulenti svizzeri in materia di documenti

¹ D'intesa con le competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e con la DC, la SEM stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.

² D'intesa con la SEM e con l'autorità di controllo alla frontiera che distacca i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d'impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:

- a. la definizione di obiettivi comuni;
- b. la disciplina dello scambio d'informazioni tra consulenti in materia di documenti;
- c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d'impiego.

³ L'attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti.

Art. 65 Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti

¹ D'intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le competenti autorità di controllo alla frontiera svizzera e con il DFAE, la SEM stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti.

² D'intesa con le autorità svizzere di controllo alla frontiera del luogo d'impiego, la SEM può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa. Gli accordi possono contemplare in particolare:

- a. la definizione di obiettivi comuni;
- b. la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze;
- c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d'impiego.

³ L'attuazione operativa dell'impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera del luogo d'impiego.

Sezione 12: Rifiuto d'entrata e rimedi giuridici

Art. 66 Soggiorno di breve durata e transito aeroportuale

¹ Le decisioni di rifiuto, annullamento e revoca di un visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale sono emanate a nome della SEM (art. 34) o del DFAE (art. 37) mediante il modulo standard di cui all'allegato VI del codice dei visti⁴⁷.

² Se a uno straniero viene negata l'entrata in Svizzera all'aeroporto, si applica l'articolo 65 LStr.

³ Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali degli stranieri in virtù dell'articolo 38 possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali.

Art. 67 Soggiorno di lunga durata

¹ Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali degli stranieri in virtù dell'articolo 38 possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali.

² Le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto secondo l'articolo 21 lettera c sono emanate a nome della SEM tramite un modulo.

Sezione 13: Disposizioni finali

Art. 68 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto⁴⁸ è abrogata.

Art. 69 Disposizione transitoria

Il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 70 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

⁴⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 8.

⁴⁸ RU 2008 5541 6273, 2009 5097 6937, 2010 1205 5763 5767, 2011 3317, 2012 3817 4891, 2013 2733, 2014 1393, 2015 1849 1867 3035 3721 4237, 2016 1283 3721, 2017 563 1683 2549 3273

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1
(art. 1 cpv. 3)

Accordi d'associazione a Schengen

Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004⁴⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. Accordo del 26 ottobre 2004⁵⁰ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Convenzione del 22 settembre 2011⁵¹ tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. Accordo del 17 dicembre 2004⁵² tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. Accordo del 28 aprile 2005⁵³ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. Protocollo del 28 febbraio 2008⁵⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della

49 RS **0.362.31**

50 RS **0.362.1**

51 RS **0.362.11**

52 RS **0.362.32**

53 RS **0.362.33**

54 RS **0.362.311**

Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Allegato 2
(art. 8 cpv. 4 lett. a)

Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell'attività

Albania

Bosnia ed Erzegovina

Georgia

Macedonia

Moldova

Montenegro

Serbia

Taiwan (Taipei cinese)

Allegato 3
(art. 8 cpv. 4 lett. b)

Stati e entità o autorità territoriali i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dall'ottavo giorno di attività oppure dal primo giorno di attività se svolgono un'attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica

Antigua e Barbuda	Maurizio
Argentina	Messico
Australia	Micronesia
Bahamas	Nicaragua
Barbados	Palau
Brasile	Panama
Canada	Paraguay
Cile	Perù
Colombia	Repubblica di Corea
Costa Rica	Saint Kitts e Nevis
Croazia	Saint Lucia
Dominica	Saint Vincent e Grenadine
El Salvador	Samoa
Emirati Arabi Uniti	Seicelle
Grenada	Stati Uniti d'America
Guatemala	Timor-Leste

Honduras

Hongkong

Isole Marshall

Isole Salomon

Israele

Kiribati

Macao

Tonga

Trinidad e Tobago

Tuvalu

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

Allegato 4
(art. 10 cpv. 2 lett. b)

Stati per i quali il DFGP ha introdotto un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito (art. 3 par. 2 del codice dei visti)

Turchia

Siria

